



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo
Corpo Polizia Locale



REGOLAMENTO SPECIALE

DEL

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sommario

Premessa

Capo I Norme generali

articolo 1 Oggetto del Regolamento

articolo 2 Qualità rivestite dal personale del Corpo

Capo II Organizzazione del Corpo

articolo 3 Responsabilità della Polizia Locale

articolo 4 Coordinamento delle attività extra comunali

articolo 5 Compiti degli addetti al servizio di Polizia Locale

articolo 6 Doveri particolari degli agenti di Polizia Locale

articolo 7 Protezione Civile

articolo 8 Collaborazione con le forze di polizia

Capo III Personale della Polizia Locale

articolo 9 Dotazione organica

Capo IV Ordinamento del Corpo di Polizia Locale

norme generali di condotta svolgimento del servizio

segreto d'ufficio

articolo 10 Attribuzioni e doveri particolari del Comandante

articolo 11 Attribuzioni e doveri particolari del Sottufficiale

articolo 12 Principali doveri degli operatori di Polizia Locale

articolo 13 Rapporto gerarchico

articolo 14 Aggiornamento degli operatori Polizia Locale

articolo 15 Orario di lavoro Turni di Servizi Riposo Settimanale

articolo 16 Obbligo di Permanenza in Servizio

articolo 17 Reperibilità

Capo V Tesserino uso dell'uniforme cura della persona

articolo 18 Tessera di riconoscimento

articolo 19 Uniforme

articolo 20 Obbligo di indossare l'uniforme

articolo 21 Uso dell'uniforme

articolo 22 Cura della Persona e dell'uniforme

articolo 23 Mezzi in dotazione

articolo 24 Veicoli in dotazione

articolo 25 Massa Vestiario

articolo 26 Violazioni

Capo VI Armamento degli appartenenti alla Polizia Locale

articolo 27 Armi in dotazione

Capo VII Missioni ed operazioni esterne

distacchi e comandi temporanei

articolo 28 Missioni ed operazioni esterne Rappresentanza

articolo 29 Procedura per distacchi o comandi temporanei

Capo VIII Ricompense

articolo 30 Ricompense

articolo 31 Requisiti per il conferimento

Capo IX Disposizioni finali

articolo 32 Pubblicità del regolamento

articolo 33 Comunicazioni del regolamento

articolo 34 Leggi ed atti regolamentari Rinvio

articolo 35 Entrata in vigore

Allegati:

Allegato A Massa Vestiario

Allegato B

Regolamento sull'armamento

e sugli strumenti di autotutela degli appartenenti al

Corpo di Polizia Locale

del comune di Montalto di Castro

Premessa

Ai sensi dell'art. 7 legge 7 Marzo 1986, n. 65, della delibera Consiliare del 18 maggio 1992 n. 20 e dell'art. Legge Regione Lazio n. 1 del 2005, è istituito il Corpo di Polizia Locale del comune di Montalto di Castro.

Le funzioni, le attività, la disciplina, le dotazioni organiche e strumentali del Corpo sono disciplinate dal presente Regolamento nonché dalle norme Comunitarie, Statali, Regionali e Comunali vigenti in materia.

Le associazioni del volontariato riconosciute a norma delle vigenti disposizioni possono collaborare con il Corpo di Polizia Locale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

CAPO I Norme Generali

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto le funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, annonaria, giudiziaria, stradale, di pubblica sicurezza, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate; così come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n°65, dal T.U. 267/2000, dal D.Lgs. 165/2001 nonché dalla legge Regione Lazio 13 gennaio 2005 n. 1 e *dal regolamento Regione Lazio relativo a uniformi, gradi, segni distintivi, veicoli e strumenti di autotutela delle Polizie Locali del Lazio approvato con deliberazione Regionale n. 766 del 29/12/2015, pubblicato in data 2.2.2016 nel spp. Ord n. 1 al B.U.R.L. n. 9 del 2.2.2016.*

Art. 2. Qualifiche rivestite dal personale del Corpo.

Il personale del Corpo di polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualifiche di:

- a) **“pubblico ufficiale”**, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) **“agente di polizia giudiziaria”**, ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale;

- c) **“ufficiale di polizia giudiziaria”**, riferita al responsabile del servizio, agli ufficiali ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale;
- d) **organo di polizia stradale** ai sensi dell'art. 12 c 2 lett. e del Codice della Strada;
- e) il personale del Corpo svolge le funzioni di Messo Notificatore, per esigenze di servizio inerenti i compiti istituzionali e per gli atti e le attività proprie del Comune.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza sarà conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n.° 65, a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, 2° comma, della legge n.° 65/1986.

CAPO II Organizzazione del Servizio

Art. 3. Responsabilità della Polizia Locale.

Allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di cui è titolare il comune, sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n° 65, un Assessore. Sono escluse dalla delega le attribuzioni “personalissime”, legate alla autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante del Corpo fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale, anche in relazione agli obiettivi politici e programmatici fissati nel proprio programma di mandato.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale/responsabile del Servizio, risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 4. Coordinamento dell'attività extra comunale del

Corpo della Polizia Locale.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia Locale in concorso con altri Enti Locali, con le forze dell'ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità sia i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 5. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale ed entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della legge Regionale 01/2005;
- c) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 c d s;
- d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- g) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

i) funzioni di messo notificatore, per esigenze di servizio inerenti i compiti istituzionali, e per gli atti e le attività proprie del Comune.

Gli addetti a fronte di richieste formulate direttamente dagli Organi di Governo dell'Ente, sono tenuti ad informarne immediatamente il Comandante il quale provvederà ad impartire i relativi ordini. Nel caso di assenza del Comandante e dell'impossibilità di raggiungerlo telefonicamente, qualora la richiesta impartita rivesta carattere di urgenza ed indifferibilità, l'agente eseguirà l'ordine ed, appena possibile e senza ritardo, informerà il Comandante e redigerà annotazione di servizio.

Art. 6. Doveri particolari degli agenti di polizia locale.

Gli agenti di polizia locale, oltre quanto stabilito nel precedente articolo devono in modo particolare:

vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi;

esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

accertare e contestare i reati, le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti; astenendosi nel compimento dei relativi atti da qualsiasi commento, limitandosi a fare riferimento alle sole disposizioni violate ed alle eventuali modalità di ricorso;

prestare soccorso ed assistenza ai cittadini ed a chiunque si trovi sul territorio comunale, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario la loro opera;

essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza cercando di assecondarli nel migliore modo possibile, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;

assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;

sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

sorvegliare, in modo particolare, sull'attività urbanistico – edilizia del territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione;

fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune di Montalto di Castro in occasione di processioni, cerimonie e manifestazioni varie, anche fuori dal territorio del Comune. La scorta è di norma formata da un alfiere e due agenti in alta uniforme; il Comandante, per eventi particolari, può disporre che il Gonfalone sia accompagnato dal solo alfiere.

Art. 7. Protezione Civile.

Tutto il personale assegnato al comando di Polizia Locale, come previsto dalla delibera consigliare istitutiva del Servizio di Protezione Civile, è incardinato nel servizio comunale di protezione civile e in caso di pubblica calamità assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.

In caso di calamità naturale o di allertamento con codice rosso, del sistema comunale di protezione civile tutto il personale, ivi compreso quello in congedo, riposo o fuori turno, comunicano la propria posizione al comandante e al sottufficiale e se richiesto debbono immediatamente raggiungere il comando e mettersi a disposizione

Art 8. Collaborazione con le forze di polizia.

In applicazione dei principi del “sistema integrato di sicurezza” di cui all'art. 5 della legge regionale n°1 del 2005, il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di polizia, ai sensi dell'art 7 comma 1 del D.P.C.M 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza. In presenza delle specifiche intese di cui all'art 17 della legge 26 marzo 2001 n.128, recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza del cittadino”, partecipa al “Piano coordinato di controllo del territorio e ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di polizia, previa disposizione del

sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta scritta per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Capo III Personale della Polizia Locale

Art. 9. Dotazione organica del Corpo della polizia locale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente del comune e dalla relativa pianta organica, mentre le attività e le funzioni del personale della Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento; le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché, della legge 7 marzo 1986, n° 65 recante "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", e dalla legge Regionale n° 1/2005, per la parte relativa alle norme regolanti lo stato giuridico del personale del servizio.

Capo IV Ordinamento del Corpo di Polizia Locale

Norme generali di condotta. Svolgimento del servizio di Polizia Locale

Segreto d'ufficio.

Art. 10. - Attribuzioni e doveri particolari del Comandante -

I compiti d'istituto ed amministrativi, devoluti al Corpo della Polizia Locale, sono espletati attraverso l'Ufficio Comando. L'Ufficio Comando che funziona alle dirette dipendenze del Comandante, ha il compito di mantenere i rapporti fra il Corpo e le Autorità e gli altri uffici del comune; di rispondere alle richieste e di provvedere a tutti i compiti di carattere tecnico ed amministrativo che sono devoluti al Servizio Polizia Locale – Protezione Civile.

Il Corpo è svincolato dagli altri uffici del comune per i compiti di ricezione, protocollazione, archiviazione e spedizione della corrispondenza dell'ufficio, relativa alla polizia giudiziaria, alla polizia stradale ed alla polizia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 65/1986 il Comandante/Responsabile del Servizio della Polizia Locale Protezione Civile "...è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo" ha l'obbligo, di assicurare l'impiego ottimale

degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina. A lui compete l'organizzazione tecnica operativa del servizio di Polizia Locale, in conformità alle direttive impartite dal Sindaco. Provvede ai servizi, diurni e notturni, ordinari e straordinari d'istituto, con particolare riguardo a quelli della viabilità cittadina e ai servizi speciali in occasione di cerimonie, feste, spettacoli pubblici e simili. Compie frequenti ispezioni per accertarsi che tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale adempiano ai loro doveri.

Si presenta a rapporto dal Sindaco ogni qualvolta sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Presenta all'Amministrazione, sia a richiesta che d'iniziativa, tutte le proposte atte a migliorare le attività di competenza.

Segue attentamente e diligentemente i problemi che gli vengono rappresentati dai vari Responsabili dei Servizi.

Raccoglie i dati relativi al movimento dei veicoli e dei pedoni sulle vie principali e nei punti nevralgici per intensità di traffico, assumendo tutti quei provvedimenti che riterrà utili agli effetti di una più sicura e spedita circolazione nell'ambito del Comune.

A lui sono specialmente affidati:

- il nulla osta di viabilità sulle richieste dei permessi per le occupazioni di suolo pubblico e su quelle per il commercio ambulante, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa del genere inviata al comando dall'Amministrazione per l'esame e competenza specifica;
- la destinazione a servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dal Sindaco, degli Agenti richiesti;
- la competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, aspettativa, presentati dagli Agenti;
- le proposte di elogi e di ricompense speciali da conferirsi ai componenti l'ufficio di Polizia ritenuti meritevoli;
- il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria dei processi verbali di sequestro, fermo o di arresto.

Il comandante durante l'attività di servizio non si può allontanare dal territorio comunale, senza averne informato il sindaco o suo delegato.

Cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi d'Arma e di Polizia, onde garantire il buon andamento generale dei servizi d'ordine pubblico nello spirito di una cordiale, fattiva collaborazione.

Art. 11. - Attribuzioni e doveri particolari del Sottufficiale

Il sottufficiale risponde del buon andamento delle strutture cui è preposto.

Provvede all'istruttoria degli atti da sottoporre alla firma del Comandante.

Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione nell'ambito delle competenze affidategli ed assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e provvede ad istruirlo sui compiti da assolvere. Di sua iniziativa adotta provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritenga utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo all'esame del Comandante ogni proposta di un certo rilievo che comporti provvedimenti a carattere continuativo.

Sostituisce per brevi periodi il Comandante e firma gli atti urgenti, in assenza dello stesso.

Art. 12 Principali doveri degli operatori della polizia locale

Il personale della polizia locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Corpo. Il personale della polizia locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, amministratori e colleghi. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori

gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco o dall'assessore delegato.

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia titolo, anche se trattasi di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi, tenuto conto delle norme contenute nella legge 241/90.

Art. 13. Rapporto gerarchico

Fermo restando che i distintivi di grado hanno una mera funzione simbolica, non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente e sono attribuiti, in relazione alla categoria di appartenenza ed in conformità all'allegato B del Regolamento Regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

L'attuale dotazione organica ed il relativo rapporto gerarchico risultano così composti:

Ruolo Ufficiali:

1- Comandante del Corpo, Responsabile del Servizio:

Grado: Commissario Capo Polizia Locale.

Ruolo Sottufficiali:

1. Ispettore

Grado: Ispettore Capo di Polizia Locale

Ruolo Agenti:

Agente:

Grado: soprintendente;

1. Soprintendente Capo

Grado Assistenti

5. Assistenti Capo

Il Corpo della Polizia Locale è organizzato militarmente, l'ordinamento gerarchico è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti, a parità di qualifica dall'anzianità nella stessa e, a parità di anzianità, dall'età.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore, qualora l'ordine impartito sia

palesamente illegittimo ma non costituisca reato, l'operatore può richiedere che l'ordine sia ribadito per iscritto ed una volta eseguito presentare rapporto al Comandante o, se l'ordine è impartito da quest'ultimo, al Sindaco. Qualora l'ordine costituisca palesamente un reato, l'operatore non deve eseguirlo e deve presentare relazione di servizio al Comandante per il successivo inoltro alla competente autorità giudiziaria.

Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

Ogni superiore gerarchico predispone eventuali variazioni di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente e, solo in caso di rimostranza verranno reiterate per iscritto.

L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia reato.

Al personale addetto alla polizia locale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto, del tipo militare:

- alla bandiera;
- agli amministratori comunali, alle autorità civili, militari e religiose;
- ai superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;
- a tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto o del casco.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che sta effettuando la regolazione del traffico;
- il personale a bordo di veicoli di qualunque genere;
- il personale in servizio di scorta alla bandiera nazionale e al gonfalone dell'Ente.

Art. 14. Aggiornamento degli operatori della polizia locale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni. La partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento, organizzati dal Comando è gratuita ed obbligatoria per tutti gli appartenenti.

La partecipazione a corsi esterni alla struttura comunale, sarà disposta con autorizzazione del Comandante, dalla quale dovrà risultare:

- l'esatta indicazione dell'Ente che organizza i corsi;
- il programma dei corsi;
- le generalità dei dipendenti che dovranno parteciparvi;
- l'eventuale, presunta, spesa a carico del bilancio comunale.

Art. 15. Orario di lavoro – Turni di Servizio - Riposo settimanale.

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 12 Legge Regionale Lazio n. 1/2005, il servizio di Polizia Locale è garantito per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

I turni di servizio coprono l'intero corso dell'anno per ventiquattro ore giornaliere, di cui dodici ore consecutive sull'orario 7.30/8.00 . 19.30/20.00 e le rimanenti dodici ore, in servizio di reperibilità.

Il Comandante avrà cura di redigere il turno settimanale dei servizi degli operatori, disposto su due turni di sei ore ciascuno, uno mattutino 7:30/08:00 – 13:30/14:00 ed uno pomeridiano 13:30/14:00 -19:30/20:00

Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.

E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.

Tutti gli appartenenti alla polizia locale dovranno eseguire turni di lavoro di 6 ore giornaliere consecutive, per complessive 36 ore settimanali, secondo ritmi di turnazione settimanale disposti dall'Ufficio Comando.

Di norma, al personale va garantito un periodo di riposo di 12 ore consecutive.

Al personale spetta un giorno di riposo settimanale che, possibilmente, nel periodo di vigenza dell'ora solare, deve coincidere con la domenica.

Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro il mese successivo.

I turni di riposo settimanale sono programmati settimanalmente, contemperando per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Per esigenze straordinarie ed imprevedibili, i turni possono subire variazioni; se la variazione avviene entro le ore 18.00 del giorno precedente, il personale verrà informato per le vie ordinarie, dopo tale ora verrà informato dal Comando nelle modalità più idonee.

Eventuali cambi di turno derivanti da accordi diretti fra il personale, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comandante o dal Sottufficiale.

Art. 16. Obbligo di permanenza in servizio.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di permanenza in servizio oltre l'orario normale, fino al cessare della situazione di pericolo ed al ripristino delle condizioni ordinarie e comunque fino alla sostituzione da parte di personale idoneo.

Le ore di servizio prestate in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e comunque secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

Art. 17 Reperibilità

L'istituto è normato dal regolamento approvato con deliberazione giunta comunale n. 182 del 15-06-2015.

Oltre i casi previsti nel richiamato regolamento, l'istituto di reperibilità verrà attivato anche per l'assistenza a terra nelle operazioni di atterraggio dell'elisoccorso.

CAPO V TESSERINO USO DELL' UNIFORME CURA DELLA PERSONA

Art.18 Tessera di riconoscimento.

Al personale del Corpo è rilasciata tessera di riconoscimento del tipo previsto dalla legge regionale Lazio n°1 del 13.01.2005 e dal relativo regolamento di attuazione.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciarne l'eventuale smarrimento;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio.

Art. 19. Uniforme degli appartenenti alla polizia locale.

L'uniforme, i distintivi, i simboli distintivi del grado, le specializzazioni, le decorazioni da apporre sulla stessa, sono disciplinate dal "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizia locali del Lazio" approvato con deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 766 del 29.12.2015, pubblicato sul Supp. Ord n 1 B.U.R.L. n. 9 del 2.2.2016.

Art. 20. Obbligo di indossare l'uniforme.

Il personale appartenente alla polizia locale durante l'espletamento del servizio veste obbligatoriamente l'uniforme prevista per quel servizio e per tutta la durata dello stesso.

Il Comandante può vestire l'abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di particolari compiti ovvero per gravi motivi.

Art. 21. Uso dell'uniforme.

Di norma il personale obbligato indossa l'uniforme ordinaria. L'uso di divisa diversa dall'ordinario è disposto dal Comandante, in relazione alla natura del servizio da espletare.

Art. 22. Cura della persona e dell'uniforme.

L'appartenente alla polizia locale deve, quando è in servizio, indossare l'uniforme (completa) con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale della polizia locale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro sia personale che dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello ben calzato;
- se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, è vietato l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

E' fatto divieto di:

- indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni del Regolamento regionale 766/2015;
- alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
- fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa, specialmente in luoghi e circostanze che possono comunque infirmare il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare effetti od altri oggetti costituenti parte della divisa.

Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento di attività private.

Art. 23. Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione Lazio.

Art. 24. Veicoli in dotazione.

Il personale consegnatario di un veicolo della Polizia Locale deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta. A fine turno il consegnatario, di norma l'autista, deve compilare il foglio di marcia annotandolo in ogni sua parte e segnalando, anche per le vie brevi, ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25. Massa Vestiario.

Per tutto ciò che riguarda le modalità relative alla fornitura del vestiario e dell'equipaggiamento, si rinvia all'allegato "A" contenente le norme sulle uniformi del personale che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 26. Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

CAPO VI ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 27. Dotazione dell'arma.

Per quanto concerne la dotazione, la tipologia e il porto dell'arma da parte del personale della Polizia Locale si rinvia al "Regolamento comunale sull'armamento e sugli strumenti di autodifesa del Corpo della Polizia Locale del comune di Montalto di Castro" che allegato sotto la lettera B forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

CAPO VII MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 28 Missioni e operazioni esterne – Rappresentanza.

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'Ente di appartenenza o del territorio dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Esse sono ordinate e disposte dal Comandante.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito penale commesso nel territorio comunale così come previsto all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità e previa esistenza di apposito accordo o piano tra le amministrazioni interessate. Di esse, comunque, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 29. Procedura per i distacchi o comandi temporanei.

I distacchi o comandi temporanei del personale della polizia locale presso altri comuni saranno disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

- le ragioni del distacco o comando;
- le generalità dei dipendenti comandati;

- le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
- la durata del distacco o comando;
- l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che comunque, saranno a carico dell'ente presso cui avviene il comando.

CAPO VIII RICOMPENSE

Art. 30 ricompense.

Agli appartenenti alla polizia locale possono essere conferite le seguenti ricompense:

- a) elogio scritto del Comandante.
- b) encomio del Sindaco.
- c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

Le ricompense di cui sopra sono annotate sullo stato di servizio e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione orizzontale e verticale.

Art 31 requisiti per il conferimento.

Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'interno secondo la normativa vigente.

L'encomio del sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32. Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Il Comandante è tenuto a rendere noto a tutto il personale della Polizia Locale le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 33. Comunicazione del regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n° 65. copia del presente Regolamento viene trasmessa al Ministero degli Interni.

Art. 34. Leggi ed Atti regolamentari. Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alla Legge regionale Lazio 13 Gennaio 2005 n. 1 ed al relativo Regolamento di attuazione;
- al regolamento organico del personale dipendente.

Art. 35 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di esecutività.

ALLEGATO "A"

MASSA VESTIARIO

Art. 1 Uniforme. Rinvio

L'uniforme del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei capi di vestiario, equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione sia del personale maschile che femminile. Il tipo di uniforme per lo svolgimento del servizio viene prescritto dal Comandante.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente allegato si rinvia al "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizia Locali del Lazio", in quanto applicabile.

Art. 2 Uso di particolari capi di vestiario.

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività è obbligatorio, in casi di scarsa visibilità, indossare i capi di vestiario con bande fluorescenti tipo:

berretto con l'apposito copri berretto fluorescente;
il c.d. fratino in tessuto rifrangente (o con bande rifrangenti);

– ogni altro capo di vestiario che renda facilmente visibile il personale della polizia locale. Durante gli interventi straordinari di viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di emergenza, incidenti stradali è obbligatorio, il c.d. Fratino.

– Nell'espletamento di servizi di contrasto al commercio abusivo e nell'esecuzione di T.S.O. È obbligatorio l'utilizzo di Gilet e guanti anti taglio.

Nell'espletamento dei servizi mirati di controllo merci, sulle arterie extraurbane, è obbligatorio l'utilizzo del G A P

Nell'espletamento dei diversi compiti d'istituto il personale che presta servizio in gruppo deve indossare capi di vestiario identici.

Art. 3 Cura dell'uniforme

Il personale di polizia locale indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal presente regolamento.

E' fatto divieto di:

- alterare la foggia dell'uniforme;
- indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presente regolamento e nel regolamento regionale;
- portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati nel presente regolamento, fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comandante.

Al personale in uniforme è altresì vietato:

- portare capi di vestiario sbottonati (nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare i primi due bottoni);
- tenere alzati i baveri del cappotto, della giacca, della giacca a vento o dell'impermeabile, esclusi i capi idoneamente predisposti;
- usare l'ombrello;
- condurre animali, salvo quelli impiegati (eventualmente) per specifici servizi;

- portare pacchi;
- tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.

Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre indossato.

Art. 4 Cambiamenti di uniforme secondo le stagioni

I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazioni climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante.

Art. 5 Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento

L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio. Il Comando provvede, imputando le spese sul proprio capitolo, all'acquisto o al rinnovo delle uniformi e dell'equipaggiamento secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il Comando provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per causa di servizio.

Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei termini minimi di durata previsti dalla citata tabella, si provvede ad una nuova assegnazione, previo accertamento delle cause.

All'atto della cessazione dal servizio, il personale di polizia locale è tenuto a versare gli effetti di equipaggiamento assegnati.

La fornitura del vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in uniforme.

Art. 6

Manutenzione vestiario

La manutenzione ordinaria, i lavaggi, i rammendi e le piccole riparazioni che si rendano necessarie per la tenuta in perfetto ordine e stato di pulizia di quanto è assegnato in dotazione, sono curati dagli interessati, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 c 5 del regolamento regionale.

Art. 7

Norma transitoria

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno essere forniti dei capi di nuova adozione.

Nelle more degli approvvigionamenti dei nuovi capi previsti dal presente regolamento, continuano ad essere utilizzati quelli attualmente in dotazione.

TABELLA "A" allegata alla Massa Vestiario

Fornitura e sostituzione principali capi vestiario

Capo	Fornitura n. capi	Reintegro
A) Giacca:	2	2 anni
B) Pantaloni:	2	2 anni
C) Copricapo	1	2 anni
D) D) Cappotto:	1	10 anni
E) Scarpe:	1	1 anno
F) Camicia:	4	1 anno
G) Calze:	8	1 anno
I) Guanti:	paia	2 anni
K) Giacca a vento:	1	3 anni
L) Maglione:	1	2 anni
M) M) Buffetteria		a deterioramento.
N) Impermeabile	1	3 anni

**REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO
E SUGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
MONTALTO DI CASTRO**

(Approvato con deliberazione di G.C. n. del)

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n.145, dell'art. 3 c. 4 della legge regionale Lazio n. 1/2005, la dotazione e il porto delle armi e degli strumenti di autotutela nonché la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2

**MODALITA' D'ACQUISTO DELLE ARMI
DELLE MUNIZIONI E LORO CARATTERISTICHE**

Le armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art.7 della L.18.4.1974 n.110.

Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Viterbo, affinché rilasci apposito NULLA OSTA.

L'istanza presentata ai fini del rilascio del NULLA OSTA, deve essere corredata di apposita Deliberazione, con cui L'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti del Corpo di Polizia Locale e, nel caso di sostituzione delle armi per motivi tecnici e/o per il ripristino del munizionamento, da determina del Comandante del Corpo.

L'istanza presentata al Questore può essere sottoscritta dal Sindaco pro-tempore o dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in nome e per conto del Comune.

Il Comandante, una volta acquistate le armi, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., provvede alla loro denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri, mediante il modello 38 SDI.

ART. 3 - NUMERO E TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'armamento è costituito da pistola e sciabola (per i soli servizi di guardia d'onore).

Le armi comuni da sparo, in ragione di una pistola per ogni addetto e di una riserva del 5% con la quantità minima di una pistola, hanno le seguenti caratteristiche:

- ***pistola semiautomatica cal. 9 x 21 i.m.i.***

- **caricatore bifilare da 15 colpi**
- **Munizioni 30 pallottole ad agente**

riserva (dotazione di reparto) in ragione delle esigenze tecniche del Comando.

Le armi bianche sono costituite da tre sciabole, una per il Comandante e due per la guardia, per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 4 - SERVIZI PER I QUALI È PREVISTO IL PORTO DELL'ARMA

I servizi per i quali gli appartenenti al al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, **devono** portare l'arma di cui sono dotati, sono i seguenti:

1. Tutti i servizi esterni comunque effettuati;
2. il servizio di piantone al Comando;
3. servizi di scorta ed onore al Gonfalone del Comune;
4. servizi di rappresentanza;
5. servizi di assistenza al Consiglio Comunale.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA, DEL MUNIZIONAMENTO

DELLA CASSETTA DI SICUREZZA E MODALITA' DI CUSTODIA DELLE ARMI

Il Comandante annota in apposito registro, custodito in cassaforte, tutte le operazioni relative all'assegnazione delle armi, del relativo munizionamento e della cassetta di sicurezza agli addetti.

L'assegnazione dell'arma è in via **CONTINUATIVA** pertanto l'assegnatario risponde della custodia e manutenzione dell'arma assegnata. L'assegnatario dell'arma, al termine del servizio potrà depositare la medesima nella propria cassetta di sicurezza assegnata e collocata in apposito armadio blindato, curandone i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma nell'apposita cassetta, quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato all'articolo 8 del presente Regolamento. Il deposito dell'arma dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza personale munita di tutte le chiavi.

Le relative copie sono custodite presso la cassaforte del comando le cui chiavi sono in possesso del Comandante e del sottufficiale.

Il Sindaco o il Comandante del Corpo possono eseguire controlli e ispezioni delle cassette di sicurezza assegnate, in presenza o meno degli agenti.

Dell'apertura della cassetta e della relativa ispezione dovrà, essere redatto apposito verbale, ove saranno riportate le operazioni eseguite ed il contenuto della cassetta di sicurezza.

Le armi ed il munizionamento di riserva sono custoditi in cassaforte blindata, all'interno del comando di Polizia Locale, in edificio allarmato e tutelato con grate agli infissi al piano terra e sistema di video sorveglianza.

ART. 6 SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza. Le munizioni sostituite sono versate presso la caserma dei carabinieri. I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, sul registro di carico-scarico ("Registro assegnazione armi e munizioni"), custodito dal Comandante.

ART. 7 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito porta caricatore.

Il Comandante del Corpo è autorizzato a portare l'arma in maniera non visibile.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento.

Gli strumenti di autotutela di cui al successivo articolo 13, sono indossati in maniera visibile.

ART. 8 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9 - SERVIZI ESPLETATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni,

sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, e dell'art 9 del D.M. n. 145/1987, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.

Nei casi previsti dall'art.7 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio Comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ART. 10- CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI

Ogni assegnatario dell'arma provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. L'arma e le munizioni non devono essere mai lasciate incustodite.

Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione devono essere riposte dall'assegnatario nella cassetta di sicurezza personale assegnata. L'arma deve essere riposta rigorosamente scarica.

La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave o mediante combinazione.

L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata o della combinazione.

Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

ART. 11 - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DELL'ARMA

L'arma ed il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:

- a) quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- b) durante il periodo di aspettativa e di maternità;
- c) quando chiesto con ordine di servizio.

ART. 12 – ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA

L'Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Almeno due volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.

ART. 13 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.

Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono: lo spray al peperoncino, il bastone estensibile, le manette, il giubbotto antiproiettile, lo scudo con blocca lama per T.S.O ed il gilet anti taglio (dotazioni di reparto).

ART. 14 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Interno.

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, il presente Regolamento è comunicato al Prefetto di Viterbo.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n 145, alla legge 7 marzo 1986 n. 65 ed alla legge regionale Veneto 20 dicembre 1991 n. 33.